

***REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E
NORME PER LA CONVIVENZA CIVILE***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° DEL
ESECUTIVO DAL**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.

Art. 2. Definizioni.

TITOLO II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE URBANA, TUTELA DEL PUBBLICO DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI.

Art. 3. Comportamenti vietati a tutela della convivenza civile.

Art. 4. Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.

Art. 5. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

Art. 6. Attività ludiche nei luoghi pubblici.

Art. 7. Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.

Art. 8. Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive.

Art. 9. Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano.

Art. 10. Attività produttive ed edilizie rumorose.

Art. 11. Sgombero neve.

Art. 12. Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.

TITOLO III – PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.

Art. 13. Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art. 14. Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo e per le strade.

Art. 15. Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA COMUNITÀ LOCALE ED A TUTELA DEL DECORO URBANO.

Art. 16. Potere di ordinanza del Sindaco.

Art. 17. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

Art. 18. Divieto di accesso.

TITOLO V – ARTISTI DI STRADA, PUBBLICI INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Art. 19. Artisti di strada.

TITOLO VI – CULTURA DELLA LEGALITÀ ED ASSISTENZA ALLE PERSONE.

Art. 20. Iniziative di cittadinanza attiva e promozione della cultura della legalità.

Art. 21. Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.

TITOLO VII – SANZIONI E PROCEDURA PER SEGNALAZIONI O RECLAMI.

Art. 22. Competenze per l'accertamento e la contestazione delle violazioni.

Art. 23. Sanzioni amministrative.

Art. 24. Pagamento in misura ridotta.

Art. 25. Segnalazioni o reclami.

TITOLO VIII - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO.

Art. 26. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

Art. 27. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 28. Entrata in vigore ed abrogazione delle norme regolamentari previgenti.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1. Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico, le misure ed i comportamenti necessari ad assicurare la serena e civile convivenza nel Comune di Scandicci. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni necessarie per evitare danni o pregiudizi alle persone od alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro urbano ed ambientale e per favorire e promuovere la qualità della vita dei cittadini. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dalla vigente legislazione statale.
2. Il presente Regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell'abitato e delle aree verdi;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) esercizio di arti e mestieri ed attività lavorative;
 - e) cultura della legalità ed assistenza alle persone.
3. Il presente Regolamento deve intendersi come norma di principio, indirizzo e coordinamento anche rispetto alle future disposizioni regolamentari comunali.
4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento", senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana e norme per la civile convivenza.

Articolo 2. Definizioni.

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento, si definisce:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell'abitato e delle aree verdi: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel tempo libero;
- d) disposizioni per l'esercizio di arti e mestieri ed attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni ed intrattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e le altre specifiche norme comunali in materia;
- e) cultura della legalità ed assistenza alle persone: le azioni che il comune può intraprendere per affermare la cultura del rispetto delle norme di civile convivenza, informando i cittadini – soprattutto in età scolare - e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

TITOLO II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE URBANA, TUTELA DEL PUBBLICO DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI.

Articolo 3. Comportamenti vietati a tutela della convivenza civile.

1. Il Comune garantisce la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.
2. Fatto salvo quanto disposto dalle norme del codice penale e da altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti nelle specifiche materie e ferme restando le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque:
 - a) causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o molestie;
 - b) compiere atti contrari alla pubblica decenza, tra cui soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esibire le parti intime del corpo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) esercitare la prostituzione con abbigliamento ed atteggiamento contrario ai canoni della pubblica decenza, stazionando in aree pubbliche o aperte al pubblico, in prossimità di edifici pubblici o di uso pubblico, dei luoghi di culto e lungo le strade o nelle vicinanze dei centri abitati o delle abitazioni private;
 - d) occupare indebitamente con roulotte, camper, tende, baracche o ripari di fortuna, terreni pubblici o privati, fatto salvo gli spazi appositamente destinati al campeggio;

- e) sdraiarsi sui monumenti, per terra, bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupando con sacchetti od altri oggetti il suolo pubblico;
- f) compromettere l'igiene di aree o edifici pubblici o privati, abbandonando o depositando rifiuti ingombranti sul suolo, ovvero gettando o disperdendo carte, bottiglie, lattine, altro tipo di involucri e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
- g) lavare veicoli, strigliare o lavare animali sul suolo pubblico;
- h) richiedere insistentemente dazioni di denaro sulla pubblica via, nei parcheggi di esercizi commerciali ovvero davanti agli stessi;
- i) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, fontane o fontanelli pubblici, idranti o utilizzarli per il lavaggio di cose;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale, come a solo titolo esemplificativo, valigie, borse o trolley, non riconducibili nella categoria dei rifiuti;
- k) porre in essere all'interno delle biblioteche comunali e in generale in tutti gli uffici e i locali pubblici comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danno alle strutture. Il bibliotecario ovvero il responsabile pro tempore dell'Ufficio pubblico ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. In caso di inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali, gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione;
- l) effettuare volantinaggio recando intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e pedoni;
- m) utilizzare, in luoghi pubblici fuochi liberi o griglie (cd. barbecue) o bracieri o forni a legna o a carbone o altro combustibile per cucinare alimenti che diffondano nei luoghi adiacenti fumi e/o ceneri moleste fatte salve le aree appositamente attrezzate dalla Pubblica Amministrazione ovvero nelle manifestazioni debitamente autorizzate;
- n) utilizzare, in luoghi privati, fuochi liberi o griglie (cd. barbecue) o bracieri o forni a legna o a carbone o altro combustibile per cucinare alimenti che diffondano nei luoghi adiacenti fumi e/o ceneri moleste qualora non provvisti di cappe e condotte adeguate per l'allontanamento dei prodotti della combustione, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile;
- o) battere, scuotere, spazzolare e tendere panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio nonché stenderli fuori dalle finestre oltre la linea del parapetto di terrazze o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche;
- p) salire sugli alberi, sui monumenti, sulle fontane e ogni altro bene di proprietà comunale;
- q) effettuare depositi o collocazione di cose, anche in proprietà privata se esposte alla pubblica vista, quando costituiscono nocimento all'igiene, all'estetica o al decoro;

- r) omettere di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private;
- s) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, salvo i casi espressamente autorizzati.

3. Il Sindaco può vietare in specifiche aree pubbliche nonché su aree private soggette ad uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in qualsiasi tipo di contenitore.

Articolo 4. Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada e le altre norme di legge o dei regolamenti comunali in materia, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo o area pubblica ed in tutti gli spazi destinati alla collettività, è vietata ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, ovvero recare disagio o pericolo alle persone.
3. Al termine dell'occupazione del suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico, è necessario provvedere alla pulizia e al ripristino dell'area utilizzata. In caso contrario, l'Amministrazione comunale ripristina lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Articolo 5. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, è fatto obbligo ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali o circoli privati di provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti o materiali derivanti dalla loro attività, quali ad esempio tavolini, sedie etc., abbandonati nelle immediate vicinanze delle attività stesse in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante all'esercizio risulti pulita e sgombra.

Articolo 6. Attività ludiche nei luoghi pubblici.

1. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico e nelle aree appositamente attrezzate a tale scopo, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo o molestia a persone o cose.
2. Nelle strade, nelle piazze o comunque nelle aree e spazi pubblici in prossimità dei monumenti o dei luoghi di culto, è vietata ogni attività ludica che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, ovvero recare disagio, molestia, danno o pericolo a persone o cose.
3. Agli ingressi dei parchi pubblici l'Amministrazione Comunale può collocare cartelli informativi, contenenti le norme comportamentali da osservare.

Articolo 7. Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi, ai monumenti ed a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

Articolo 8. Aree ed immobili dismessi od oggetto di occupazioni abusive.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. In particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.

2. In luogo della immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e/o il concessionario di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata ed a uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile.

Articolo 9. Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 635 e 639 Codice Penale e dal Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari, sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, modificare o rendere illeggibili le targhe viarie o i numeri civici dei fabbricati oppure i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- b) spostare le panchine dalla loro collocazione così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- c) collocare direttamente o indirettamente, senza autorizzazione, sui pali dell'illuminazione pubblica o sugli alberi, volantini, locandine o manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 635 e 639 Codice Penale e dal Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari, su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei privati, è

vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure come pure di imbrattare, macchiare o tingere i muri degli edifici stessi.

Articolo 10. Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Articolo 11. Sgombero neve.

1. I proprietari o gli amministratori e conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono inoltre provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o sui terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone o danni a cose.

Articolo 12. Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, al fine di preservare l'integrità ambientale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività, è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare le fronde ed arrecare intenzionalmente danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole e nei recinti;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;

- d) salire o comunque usare le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o comunque da parte di persone al di fuori della fascia di età cui i giochi stessi sono destinati. A tal fine i giochi potranno essere dotati di una targhetta con indicata la fascia di età in cui è consentito utilizzarli.

TITOLO III – PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.

Articolo 13. Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune di Scandicci tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle attività lavorative, sia nel tempo libero, come presupposto fondamentale della qualità della vita.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati come gli ipovedenti e I non vedenti.
3. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 00.00 alle ore 07.00 (alle ore 09.00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Articolo 14. Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo e per le strade.

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che possano causare schiamazzi e rumori.
2. Per i pubblici esercizi ed i circoli privati è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, dalle ore 00.00 alle ore 7.00 salvo nel caso in cui sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 00.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione in deroga.

4. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Articolo 15. Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, i detentori di animali devono impedire strepitii, guaiti e quanto altro idoneo, specialmente nelle ore notturne, a turbare sia la quiete pubblica che privata.
2. Gli organi di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui al comma 1, diffidano formalmente il proprietario, possessore ovvero detentore dell'animale a porre in essere le cautele necessarie a far cessare il disturbo della quiete pubblica e privata.
3. Il Servizio Veterinario Pubblico dovrà essere contemporaneamente informato nei casi dove si individua una propria competenza giuridico sanitaria prescrittiva e impositiva.

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA COMUNITÀ LOCALE ED A TUTELA DEL DECORO URBANO.

Articolo 16. Potere di ordinanza del Sindaco.

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, nelle aree del territorio comunale interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al

presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione; quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, l'insistente richiesta di dazioni di denaro sulla pubblica via, nei parcheggi di esercizi commerciali ovvero davanti agli stessi o che riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Articolo 17. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche in Legge 18 aprile 2017, n. 48, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice Penale e dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto, altresì, nei confronti di chi commetta le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma 1.

3. Il presente Regolamento individua le aree urbane su cui insistono le scuole, i complessi monumentali, quelle adibite a verde pubblico e gli altri luoghi del territorio comunale aventi rilevanza culturale o comunque interessati da flussi turistici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Tali aree sono meglio rappresentate in planimetria allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il Sindaco del Comune

di Scandicci, che provvede ai sensi degli articoli 17 e segg. della legge del 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 18. Ordine di allontanamento.

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 17, comma 1 secondo periodo e comma 2 del presente Regolamento, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 1, aumentata del doppio.
2. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore di Firenze con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

TITOLO V – ARTISTI DI STRADA.

Articolo 19. Artisti di strada.

1. Il Comune di Scandicci riconosce l'arte di strada come fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. L'arte di strada è esercitata liberamente, anche negli spazi pubblici ed aree pedonali del territorio comunale, nei limiti del presente Regolamento e purché si svolga entro limiti di tempo contenuti, fino ad un massimo di un'ora.
2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. All'artista di strada è consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, purché le emissioni sonore, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, consentano il rispetto della quiete pubblica e rientrino nei limiti della normale tollerabilità previsti dalla normativa vigente. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.
3. L'Amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di impartire specifiche disposizioni od ogni più opportuno provvedimento per l'esercizio o il divieto di tale attività.
4. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.
5. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. È vietato all'artista esercitare il commercio ambulante. L'Amministrazione Comunale non assume

alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

TITOLO VI – CULTURA DELLA LEGALITÀ ED ASSISTENZA ALLE PERSONE.

Articolo 20. Iniziative di cittadinanza attiva e promozione della cultura della legalità.

1. La Polizia Municipale del Comune di Scandicci pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di civile convivenza. A tal fine, l'Amministrazione Comunale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.
2. Il Comune di Scandicci intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di pubblica utilità, finalizzate a contribuire alle politiche sociali, culturali ed al rispetto del decoro urbano e dell'ambiente.
3. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni, ai sensi della normativa Regionale vigente, con le associazioni di volontariato, per realizzare collaborazioni volte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità.

Articolo 21. Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.

1. In casi di emergenza ed urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri Uffici o Servizi comunali ovvero altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Nel caso di interventi, effettuati sulla base del presente Regolamento, che riguardino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti Servizi Sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.
3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai Servizi Sociali con la necessaria presenza di almeno un operatore dei servizi stessi.

TITOLO VII – SANZIONI E PROCEDURA PER SEGNALAZIONI O RECLAMI.

Articolo 22. Competenze per l'accertamento e la contestazione delle violazioni.

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al presente Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale.

Articolo 23. Sanzioni amministrative.

1. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge della Regione Toscana, 28 dicembre 2000, n. 81 e dalle delibere della Giunta Comunale adottate ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per l'accertamento delle violazioni del Regolamento gli organi di cui al comma 1 possono, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.

3. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o delle relative ordinanze attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni del Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Articolo 24. Pagamento in misura ridotta.

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, verrà stabilito, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., e nel rispetto dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione, l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.

Articolo 25. Segnalazioni o reclami.

1. Chiunque presenti segnalazioni od esposti al Comando di Polizia Municipale, relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, deve

indicare anche un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail, per essere contattato per eventuali ulteriori approfondimenti, nonché per ricevere comunicazioni in merito all'esposto.

2. Le segnalazioni anonime non vengono verificate dagli Uffici Comunali competenti, e la pratica è definitivamente archiviata ad eccezione di segnalazioni qualificate di violazioni di natura penale.

TITOLO VIII - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO.

Articolo 26. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, questi è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 23, comma 3. In caso di inottemperanza, si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi od alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

Articolo 27. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendone così l'obbligo al trasgressore, ed invia copia del verbale ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, i quali emanano un provvedimento di diffida, da notificarsi al trasgressore, ai sensi di legge. La diffida amministrativa consiste in un invito, rivolto al trasgressore, affinché provveda alla rimessa in pristino.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 23, comma 3.

3. In caso di mancata ottemperanza, si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi od alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 28. Entrata in vigore ed abrogazioni.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data si intende espressamente abrogato il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del C.C. n° 33 del 2 Marzo 1939 e successive modificazioni, nonché tutte le precedenti disposizioni regolamentari che contengono norme incompatibili con quelle del presente Regolamento.